

informaziende

Lo Studio Associato LUPI & PUPPO augura Buone Feste ai clienti



➤ **Welfare aziendale: comunicazione alle RSU entro fine dicembre**

L'art. 40 del Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 ha previsto, per il solo anno 2023 e per i soli lavoratori con figli fiscalmente a carico, l'innalzamento dell'ordinario limite di esenzione per i fringe benefit di 258,23 euro a 3.000 euro annui (nel quale può rientrare anche il rimborso delle utenze domestiche di gas, luce e acqua).

L'applicazione della misura è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico.

I lavoratori per i quali fosse venuto meno, in corso d'anno, il presupposto del figlio a carico, sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d'imposta, in modo che il datore di lavoro possa procedere al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

In ultimo, è stato previsto che i datori di lavoro che applicano la sopra citata

agevolazione devono rendere una apposita informativa alle RSU qualora costituite. Non è stato precisato il contenuto dell'informativa o la modalità di effettuazione, mentre, con riferimento ai tempi, l'Agenzia delle entrate ha specificato che il beneficio può essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa sia effettuata entro il 31 dicembre 2023.

Agevolazioni contributive e smart working: stop a fine anno salvo proroghe <

Allo stato attuale, si ricorda che, al 31 dicembre 2023, salvo proroghe, scadranno l'incentivo Under36, la maggiorazione al 100% per le assunzioni agevolate donne svantaggiate e l'incentivo per occupazione giovanile NEET.

L'incentivo per l'assunzione di giovani, a decorrere dal gennaio 2024, tornerà a riguardare i soggetti Under-30 e lo sgravio per le donne svantaggiate ritornerà ad essere pari al 50% dei contributi INPS.

In riferimento allo smart working, al 31 dicembre scade il diritto al lavoro agile per i genitori di under14, i fragili e gli ultra-fragili, sebbene, da anticipazioni di stampa di questi

giorni, pare che tali previsioni verranno prorogate, a tempo, anche per i primi mesi dell'anno 2024.

Verrà fornito commento nei prossimi numeri del notiziario.

> Whistleblowing: obblighi entro il 17 dicembre 2023

Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, cd. "Whistleblowing".

Le aziende, sia pubbliche che private, con più di 249 dipendenti, si sono adeguate alle nuove norme dallo scorso 15 luglio, mentre le aziende che hanno occupato, in media, nell'ultimo anno, almeno 50 lavoratori e quelle che esercitano attività in particolari settori (servizi e prodotti finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente, nonché quelle che adottano modelli organizzativi ex D. Lgs. n. 231/2001) indipendentemente dal numero di dipendenti, dovranno adeguarsi a partire dal prossimo 17 dicembre 2023. Ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati, deve farsi riferimento al valore medio degli addetti al 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello in corso, considerando, secondo la delibera ANAC n. 311/2023, che il calcolo dovrà effettuarsi per teste, valutando il numero di addetti, compresi quindi gli apprendisti e a prescindere dall'effettiva durata dei rapporti di lavoro a termine e/o dall'orario part time. In termini operativi, i datori di lavoro debbono realizzare, anche tramite appositi software, canali di segnalazione che garantiscano l'anonimato e la riservatezza del lavoratore che segnala la presunta irregolarità, del soggetto autore della presunta irregolarità e di chi, comunque, è nominato nella segnalazione.

Oggetto della denuncia possono essere tutti i comportamenti, a parere del segnalante, illeciti, di natura civile, penale, amministrativa e contabile, lesivi sia di un interesse pubblico che di uno privato.

Questi canali informativi potranno essere gestiti all'interno dell'azienda, affidandone la responsabilità a personale idoneo e formato, oppure gestiti da soggetti esterni muniti di adeguata professionalità, quali consulenti in tema di privacy o in tema di gestione dei modelli di organizzazione ex D. Lgs. n. 231/2001.

< Cittadini extra-UE altamente qualificati: semplificazioni per gli ingressi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256/2023, il D. Lgs. 18 ottobre 2023, n. 152, in tema di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini di Paesi extra-UE altamente qualificati.

Tra le semplificazioni introdotte, si segnala che è consentito, al di fuori delle quote, l'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a 3 mesi, a cittadini stranieri altamente qualificati in quanto possessori di titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito oppure dei requisiti per l'esercizio di professioni regolamentate oppure di qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale.

In termini procedurali, è individuato un iter semplificato nei confronti di richiedenti la Carta Blu UE che siano già possessori di titolo di soggiorno rilasciato per lo svolgimento di un lavoro altamente qualificato, nonché è stabilita la possibilità, per il cittadino extra UE già titolare di Carta Blu rilasciata da altro stato membro, di fare ingresso e soggiornare in Italia per lo svolgimento di attività professionale, per un massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180.

> Lavoro sportivo: chiarimenti dell'INL

L'INL, con circolare 25 ottobre 2023, n. 2, fornisce le prime interpretazioni in merito alla riforma del lavoro sportivo, introdotta dal D. Lgs. 36/2021, come integrato dai successivi decreti attuativi.

La citata circolare passa in rassegna le varie forme contrattuali trattate nel D. Lgs. n. 36/2021, distinguendo l'inserimento in contesti professionistici e dilettantistici, fermo restando che l'attrazione nell'uno piuttosto che nell'altro contesto discende dall'appartenenza della propria Federazione ad uno dei due settori (i settori professionistici sono solo in ambito calcio, pallacanestro, ciclismo e golf).

In termini operativi, vengono individuate le differenze di gestione dei rapporti in ambito professionistico rispetto al settore dilettantistico.

In ambito dilettantistico, viene ribadita la distinzione, in materia di contrattualistica, tra lavoratori sportivi in senso stretto e coloro che svolgono prestazioni amministrativo-gestionali.

I rapporti di lavoro dei lavoratori sportivi sono, in via generale, attratti nell'ambito di applicazione delle collaborazioni coordinate e continuative e sono ascrivibili a quelle nei confronti dei quali si realizza una presunzione di assenza di etero-organizzazione di cui all'articolo 2, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2015, laddove la prestazione sia contenuta entro le 24 ore settimanali e vi sia un coordinamento tra lavoratore sportivo e committente.

Viene poi passata in rassegna la disciplina delle collaborazioni di carattere amministrativo – gestionale, per le quali non è invece prevista una presunzione di legge e la cui genuinità del ricorso allo schema della collaborazione coordinata e continuativa è quindi sottesa al rispetto del requisito generale della parasubordinazione.

Con nota 26 ottobre 2023, n. 460, l'INL, fornisce precisazioni in merito ad alcuni passaggi già trattati nella circolare n. 2/2023, con riferimento all'assolvimento degli obblighi comunicativi nel settore dilettantistico,

relativamente all'utilizzo del Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Viene ribadito come nel contesto dilettantistico, le comunicazioni al Registro equivalgano a quelle rese nei confronti del Centro per l'impiego.

Si segnala che è stato completato il quadro regolatorio relativo alle comunicazioni obbligatorie di lavoro sportivo per l'area del dilettantismo con l'emanazione del DPCM del 27 ottobre 2023, che consente di procedere alle comunicazioni obbligatorie mediante il Registro delle attività sportive dilettantistiche - RASD o, in alternativa, compilando il modello "UNILAV-Sport".

Salute e sicurezza: < rivalutazione delle sanzioni

L'INL, con nota 30 ottobre 2023, n. 724, fornisce le indicazioni per la quantificazione degli importi delle sanzioni in materia di salute e sicurezza, come incrementati da Decreto direttoriale Ministeri di lavoro e salute, 20 settembre 2023, n. 111.

In termini operativi, viene stabilito che l'incremento pari al 15,90% sia applicabile esclusivamente alle violazioni commesse successivamente alla pubblicazione del citato decreto direttoriale nella sezione "Pubblicità legale" del Ministero del lavoro, avvenuta in data 6 ottobre 2023.

Inoltre, è stato precisato che tale maggiorazione non si applica alle somme aggiuntive che debbono essere versate ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività, sempre nell'ambito del contrasto al lavoro irregolare di cui all'articolo 14, D. Lgs. n. 81/2008.

L'INL, con nota 9 novembre 2023, n. 1159, realizza un'integrazione alle istruzioni in merito agli importi delle sanzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo un prospetto riepilogativo delle sanzioni, in corrispondenza di ciascuna mancanza (distinguendo illeciti penali previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e illeciti amministrativi), nelle more dell'aggiornamento dell'applicativo SMART

➤ Lavoro sportivo: chiarimenti INPS

L'Istituto, con circolare 31 ottobre 2023, n. 88, ha reso disponibili le indicazioni in tema di aspetti contributivi correlati alla Riforma del lavoro sportivo.

In primis, vengono riassunte le modalità contrattuali che può assumere il lavoro sportivo, sia rispetto alle distinzioni relative al contesto (professionistico, ovvero dilettantistico), sia rispetto alla natura contrattuale (subordinata, parasubordinata o autonoma).

La seconda parte attiene agli aspetti contributivi e previdenziali: sotto il profilo pensionistico, è stata prevista la generale attrazione nei confronti del Fondo pensioni dei lavoratori sportivi per quanto attiene i rapporti di natura subordinata, siano essi svolti in ambito professionistico, ovvero dilettantistico; per quanto riguarda invece i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, svolti in ambito dilettantistico, viene ribadito come la contribuzione sia dovuta nei confronti della Gestione separata.

Viene poi analizzato l'obbligo di contribuzione alle gestioni minori, con annessa indicazione delle assicurazioni sociali oggetto di finanziamento (malattia e maternità, CUA, NASpl, Fondo tesoreria, Fondo garanzia, Fondo di integrazione salariale).

Vengono infine trattate le modalità di compilazione e invio del flusso UniEMens e le tempistiche di inoltro dello stesso.

➤ Fringe benefit 2023: modalità di assoggettamento contributivo

L'Istituto, con messaggio 6 novembre 2023, n. 3884, fornisce le indicazioni inerenti alle modalità di assoggettamento contributivo dei fringe benefit erogati dalle aziende nel corso dell'anno 2023.

Il documento in oggetto passa in rassegna il DL n. 48/2023, che, limitatamente

all'anno 2023, ha elevato la soglia di esenzione dei fringe benefit/rimborsi bollette erogati ai lavoratori dipendenti fino a 3.000 euro, solo per coloro con figli a carico, e il DL n. 5/2023 che aveva, a inizio anno, previsto una soglia di esenzione differenziata (solo fiscale e non anche contributiva) per l'erogazione di buoni carburante, entro la soglia di 200 euro, per l'anno 2023, ricordando che i due provvedimenti seguono "binari paralleli" e che pertanto un genitore con figli a carico potrebbe, in astratto, percepire in esenzione € 3.000 di fringe benefit ed € 200 di buoni carburante (che sarebbero però comunque imponibili ai fini previdenziali).

In termini operativi, il documento di prassi passa poi ad esaminare le modalità di esposizione nel flusso UniEMens dei sopra citati beni in natura.

L'Istituto, con successivo messaggio 14 novembre 2023, n. 4027, fornisce chiarimenti ulteriori in merito al conguaglio delle somme riconosciute a titolo di buoni carburante nel corso dell'anno 2023, considerando che i citati buoni potrebbero, in astratto, essere erogati ai sensi del DL n. 48/2023 e/o del DL n. 5/2023, con differenti implicazioni contributive.

In termini operativi, viene prevista una duplice tipologia di interventi:

- nel caso di necessità di assoggettare somme in precedenza esenti da contribuzione, per effetto del superamento delle soglie di esenzione, sarà necessario regolarizzare mediante trasmissione di flussi DMVig;
- viceversa, laddove fossero stati assoggettati a contribuzione INPS buoni carburante erogati ai sensi del DL n. 5/2023 contenuti però all'interno delle soglie di esenzione ex DL n. 48/2023, sarà invece necessario operare i conguagli per sottrarre da assoggettamento INPS somme in precedenza interessate da prelievo contributivo.

Lavoratori marittimi: chiarimenti in tema di malattia

L'Istituto, con messaggio 14 novembre 2023, n. 4010, fornisce chiarimenti in tema di gestione degli eventi di malattia occorsi ai lavoratori marittimi.

In tema di trasmissione della certificazione, viene ribadito che anche per i lavoratori marittimi trovano applicazione le disposizioni in materia di trasmissione in via esclusiva della stessa in modalità telematica,

ferma restando la possibilità in via eccezionale e residuale, di produzione della documentazione cartacea, entro due giorni dal rilascio.

Viene confermato poi l'obbligo di indicare in maniera puntuale l'indirizzo di reperibilità, avendo cura di fornire i riferimenti di eventuali variazioni intervenute in costanza di malattia.

Infine, vengono illustrati gli adempimenti in caso di trasferimento all'estero del marittimo in costanza di malattia.

> Riforma del lavoro sportivo: profili assicurativi

L'Istituto, con circolare 27 ottobre 2023, n. 46, fornisce chiarimenti in materia di lavoro sportivo, a seguito della riforma introdotta dal D. Lgs. n. 36/2021.

In primo luogo, vengono individuati i soggetti obbligati alla copertura assicurativa e al versamento del relativo premio, come di seguito indicato:

- lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dall'appartenenza al settore professionistico ovvero dilettantistico;
- giovani atleti assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale;
- prestatori di lavoro occasionale - cd. PrestO - di cui al DL n. 50/2017.

Viceversa, sono esclusi dall'obbligo assicurativo:

- lavoratori sportivi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- sportivi dilettanti;
- lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

Una volta individuati i soggetti obbligati, la circolare approfondisce per ciascuno le caratteristiche peculiari di assoggettamento

e approfondisce la definizione del settore di inquadramento, che viene precisato essere in ogni caso "Industria".

Docenti e studenti: nuova copertura assicurativa <

L'Istituto, con circolare 26 ottobre 2023, n. 45, fornisce chiarimenti in merito all'estensione, operata dal DL n. 48/2023, della copertura assicurativa prevista a favore di docenti e studenti per l'anno scolastico e accademico 2023 – 2024.

Secondo il previgente impianto normativo, rinvenibile nel DPR. n. 1124/1965, era prevista una copertura assicurativa per i docenti circoscritta allo svolgimento di determinate attività (di tipo tecnico – scientifico, ivi comprese le esercitazioni pratico – motorie), nonché all'utilizzo di particolari macchinari (elettrici ed elettronici), mentre per gli studenti la copertura era limitata allo svolgimento di esperienze tecnico – scientifiche e motorie. L'articolo 18, DL n. 48/2023 estende, limitatamente all'anno scolastico 2023 – 2024, la copertura assicurativa alla generalità delle attività di insegnamento ed apprendimento comprese nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria e

professionalizzante e di quella superiore.
Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo assicurativo:

- il personale scolastico delle scuole del sistema di istruzione e delle scuole paritarie, così come il personale del sistema di istruzione e formazione professionale;
- gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico – scientifiche e alle attività laboratoriali;
- il personale tecnico – amministrativo, nonché ausiliario, delle istruzioni e della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti (o assegni) di ricerca;
- gli alunni e gli studenti del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il sistema di istruzione professionale;
- gli allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

Le prestazioni assicurative riconosciute dall'Istituto in ipotesi di infortunio sul lavoro e malattie professionali sono di natura economica, sanitaria e socio-sanitaria.

Rendita INAIL: rivalutazione di minimale e massimale <

L'Istituto, con circolare 8 novembre 2023, n. 47, rende noti i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, a seguito della rivalutazione dei minimali e massimali di rendita, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro n. 89/2023, con il quale sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL per il settore industria con decorrenza dal 1° luglio 2023, con correlata specificazione di minimale (19.221,30 euro) e massimale (35.696,70 euro). Vengono quindi forniti i dati aggiornati delle retribuzioni convenzionali, distinti per tipologie di lavoratori (tra gli altri, area dirigenziale, sia a tempo pieno sia parziale, familiari partecipanti all'impresa familiare, lavoratori parasubordinati).

La circolare in trattazione passa poi in rassegna le due tipologie di lavoratori che sono attratti nella sfera di applicazione per via delle recenti novità normative: lavoratori dei settori sportivo e scolastico.

CCNL: Variazione degli istituti contrattuali e rinnovi

AGENZIE IMMOBILIARI	Minimi retributivi.
AUTOSCUOLE	Erogazione della 9° rata - delle 10 mensili previste - di arretrati, come disposto dal verbale di accordo del 14 Marzo 2023, a copertura del periodo 01/01/2021 - 28/02/2023.
DIRIGENTI Agenzie Marittime	Una Tantum: erogazione della seconda tranche, pari a € 500,00, a copertura del periodo 01/01/2022 - 31/12/2022, per i soli lavoratori in forza al 27/10/2023. Assistenza sanitaria integrativa - Fondo M. Besusso: a decorrere da Gennaio 2022, è prevista la riduzione del contributo dovuto, dal datore di lavoro, per ciascun dirigente in servizio ed un aumento, in pari percentuale, del contributo dovuto per la gestione dirigenti pensionati (0,22%). Con la medesima decorrenza, il premio - a carico del datore di lavoro - dovuto a copertura della garanzia Long Term Care, pari a 206,60 euro annui. Previdenza complementare - Fondo M. Negri: adeguamento del contributo integrativo a carico del datore di lavoro in misura pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 2,35% a decorrere dal 1° Gennaio 2022; • 2,39% a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

DIRIGENTI Aziende autotrasporto	Erogazione della seconda tranche di Una Tantum, pari a € 800,00, a copertura del periodo 01/01/2022 - 31/12/2022, per i soli lavoratori in forza al 18/05/2023.
DIRIGENTI Aziende terziario	Erogazione della terza tranche di Una Tantum pari a € 600,00 - a copertura del periodo 01/01/2020 - 31/12/2022 - per i soli lavoratori in forza al 12/04/2023.
DIRIGENZA MEDICA (Ex Case di Cura)	Indennità di esclusività: il dirigente medico, entro il 30 Novembre di ogni anno, esercita l'opzione in merito al passaggio da rapporto esclusivo a rapporto non esclusivo, a decorrere dall'anno successivo. Indennità per prestazioni aggiuntive: il dirigente medico, entro il 30 Novembre di ogni anno, comunica la propria disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive nell'anno successivo.
METALMECCANICI Confindustria	Agli operai già in forza alla data del 31/12/2008, che cessano nel corso dell'anno, vanno erogati i dodicesimi maturati pari ad annue 11hh e10mm a titolo di "Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20/01/2008"
PANIFICAZIONE Federpanificatori	Elemento Perequativo Regionale per le sole Aziende aderenti ad ASSIPAN e ASSOPANIFICATORI (la Federazione Italiana Panificatori, Pasticceri e Affini (FIPPA) non ha sottoscritto l'accordo).
PORTI	Elemento Distinto della Retribuzione.
SCUOLE MATERNE - Fism	Previdenza complementare: i lavoratori possono aderire al fondo Espero.
SERVIZI ASSISTENZIALI - ANASTE/CONFSAL	<ul style="list-style-type: none"> • Minimi tabellari, con decorrenza 27 Dicembre 2022; • Erogazione di una somma - di importo pari a Euro 300,00 -, a titolo di Una Tantum, a copertura del periodo 01/01/2020 - 27/12/2022 (data di sottoscrizione dell'accordo) ai lavoratori in forza nel periodo 01/01/2020 - 31/12/2022, da corrispondersi nel periodo 01/01/2023 - 28/02/2024 in 15 rate mensili (comprehensive di tredicesima mensilità). <p>Ai lavoratori assunti nel corso del periodo di copertura dell'Una Tantum la somma da corrispondere varia in relazione agli anni in cui si è prestata attività come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euro 300,00 per le assunzioni avvenute nel corso dell'anno 2020; • Euro 200,00 per le assunzioni avvenute nel corso dell'anno 2021; • Euro 100,00 per le assunzioni avvenute nel corso dell'anno 2022.
SPEDIZIONIERI	Per la Provincia di Genova: entro il 30/12, le Aziende dovranno provvedere al pagamento delle quote dei distacchi sindacali.





**CONFINDUSTRIA
GENOVA**
Associazione Industriali
della Provincia di Genova

**Il più importante
punto di riferimento
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it
Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845



**ASSOCIAZIONE
PROPRIETÀ
EDILIZIA**

**Al servizio dei proprietari
di case dal 1914**

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563



**Centro Formazione eDotto
Parodi School**

Formazione a costo zero:
chiedici come ottenere il contributo
riservato alla tua azienda!

Via Martiri della Libertà, 303r
Campomorone - 16014 GENOVA

Claudio Favafabbi: 340 810 3345
Alessandra Romano: 340 598 8041



Comsas s.r.l.

Comsas S.r.l. è al servizio dei clienti dello
Studio Associato Lupi & Puppo.

Rilevazione Presenze WEB Zucchetti
(rilevatori a muro, rilevatori virtuali, APP su
mobile).

Software applicativi: presenze, work flow,
trasferte, note spese, timesheet, human
resources.

Preventivi, analisi delle configurazioni,
installazione ed assistenza diretta al cliente.

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15
Tel. 010 84 62 71 - comsas@comsas.it



ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICO
Associazione riconosciuta

Competenti noi, senza problemi voi

Conulenza e servizio di contabilità del personale domestico

Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.8462701 -
www.assindatcolf.it



**PROGETTO
SICUREZZA S.r.l.**

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro
Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08
Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni
Sistemi qualità norme ISO 9000/14000
Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04
Formazione del personale



joblab

JOBLAB COMSAS SRL - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Via Leone XIII N. 14 CAP 20145 - MILANO

Joblab Comsas Srl STP è una Società tra Professionisti che si occupa dell'attività di
elaborazione paghe e consulenza del lavoro, contributiva previdenziale e
assistenziale; svolgimento di pratiche ed adempimenti amministrativi a favore di terzi.
L'attività è svolta dal 2001 e le aziende gestite sono localizzate principalmente in
Lombardia.

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott.ssa Rosanna Iacovera

dott.ssa Cristina Biancalani
dott.ssa Marisa Raggio
rag. Stefano Dagnino
rag. Daniela Grillà
dott.ssa Federica Castagnola

dott.ssa Giulia Michelotti
dott. Michele Tolle
dott.ssa Chiara Panealbo
dott. Matteo Puppo
dott.ssa Suarda Marini

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

**Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari**